

Informativa sul diritto all'oblio oncologico

(Legge 7 dicembre 2023, n. 193)

La legge 193/2023, intitolata “*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*”, ha la finalità di garantire parità di trattamento nell'accesso a servizi finanziari e assicurativi, opportunità lavorative e formative, procedure di adozione o affidamento, concorsi pubblici.

a chiunque sia guarito da un tumore.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico: è il diritto della persona guarita da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, da cui la stessa sia stata affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso¹, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età².

Cosa comporta: Banche, Imprese di Assicurazione, Intermediari finanziari e assicurativi non possono chiedere, in tutte le fasi di trattativa, precontrattuale, contrattuale e di rinnovo, informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo la tempistica prevista dalla normativa.

Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente né i soggetti obbligati possono richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.

Inoltre, qualora le informazioni medico/sanitarie siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente.

Banche, Imprese di Assicurazione, Intermediari finanziari e assicurativi sono tenuti a fornire ai clienti adeguate informazioni sul diritto all'oblio oncologico.

Certificazione: il contraente invia tempestivamente alla Banca, all'Impresa di assicurazione o all'Intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione di oblio oncologico rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge 193/2023 e successivi decreti attuativi, anche al fine della cancellazione delle informazioni preesistenti.

Cancellazione: Banche, Imprese di Assicurazione, Intermediari finanziari e assicurativi hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Quali conseguenze in caso di violazione: le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 193/2023 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

¹ Per conclusione del trattamento attivo si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

² Il Decreto del Ministero della Salute del 22/03/2024 contiene l'elenco delle specifiche patologie oncologiche per le quali è prevista la decorrenza di un numero inferiore di anni per la sussistenza del diritto all'oblio. Tale elenco è consultabile anche nel sito della Compagnia Assicurativa.